

Compensi agli amministratori nelle ASD

L'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, sancisce che è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a diversi soggetti, tra cui, gli amministratori.

La disciplina dei compensi in generale

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha radicalmente modificato il mondo dello sport, contenendo i requisiti e le condizioni necessarie affinché gli enti possano qualificarsi Sodalizi Sportivi (ASD e SSD).

Tra questi requisiti e condizioni necessarie vi sono anche quelle relative all'assenza dello scopo di lucro.

Nello specifico l'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, sancisce che è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a diversi soggetti, tra cui, gli amministratori.

Tra le condotte riconducibili alla distribuzione indiretta degli utili l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 112/2017, prevede alla lett. a) l'ipotesi della corresponsione ad amministratori: «di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni».

Si rende quindi possibile (ma non obbligatoria) la corresponsione di compensi, purchè legati «all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze» oppure ai «compensi previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni», resta la inapplicabilità della disciplina del lavoro sportivo per gli amministratori dei sodalizi sportivi e la natura derogabile del diritto al compenso spettante all'amministratore.

La regolamentazione del compenso degli amministratori negli enti associativi e nelle SSD

Con particolare riferimento alla regolamentazione del compenso occorre evidenziare che, nel rapporto interno con l'amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto dell'ente sono assunte ed espresse, dagli associati, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso.

Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto con l'amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione.

Astrattamente ed in forza di quel che si è detto, sono prospettabili 4 alternative, potendo lo statuto:

1. attribuire agli amministratori un diritto al compenso;
2. subordinare il diritto al compenso all'assunzione di apposita delibera dell'assemblea;
3. escludere il diritto al compenso e stabilire, dunque, la gratuità dell'incarico;
4. non prevedere nulla al riguardo.

In secondo luogo, viene in considerazione la delibera assembleare di nomina degli amministratori, che:

1. laddove lo statuto attribuisca loro il diritto al compenso, può determinarne la misura;
2. laddove lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, può deliberare l'attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l'ammontare;
3. può non prevedere nulla al riguardo.

E' doveroso precisare che: «per conforme e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il compenso agli amministratori – qualora non sia stabilito nell'atto costitutivo – necessita di una esplicita delibera assembleare, che non può ritenersi implicita in quella di approvazione del bilancio, salvo che questa non abbia espressamente discusso ed approvato la proposta di determinazione del compenso degli amministratori»

I criteri di determinazione dei compensi

L'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017 individua i criteri di determinazione del compenso, ovvero:

attività svolte da intendersi come impegno istituzionale a favore dell'ente; responsabilità assunte atteso che potrebbero essere previste specifiche deleghe a favore di alcuni o di tutti i membri del CdA; specifiche competenze nel senso che gli incarichi dovranno essere rapportati alle esperienze professionali e di amministratore;

il rapporto con "enti similari" può essere inteso come riferimento ai bilanci e i compensi agli amministratori eventualmente pubblicati sul sito Internet di questi enti, oppure alle dimensioni e alcuni indicatori quali numero dipendenti, utenti, fatturato, ecc.

Un caso particolare del mondo sportivo: l'amministratore che riveste altresì il ruolo di istruttore

Si è detto che l'amministratore non può essere qualificato come lavoratore sportivo ex art. 28, D.Lgs. n. 36/2021.

È una questione piuttosto diffusa nel mondo dello sport in quanto sovente capita che in una sola persona fisica converga sia la carica di amministratore che il ruolo d'istruttore del sodalizio.

Sovente capita di imbattersi nella situazione per cui al fine di godere delle agevolazioni di cui all'art. 67, TUIR, l'inquadramento dell'amministratore è di volontario nell'espletamento dell'incarico sociale; quale percettore di compenso a fronte della prestazione di istruttore. A tal proposito è utile ricordare che un tale assetto rappresenta una soluzione di non facile praticabilità soprattutto per: «quelle situazioni in cui il ruolo dell'amministratore è prevalente. Appare preferibile inquadrare tutto come compenso amministratore e assoggettarlo a conseguenti adempimenti senza ricorso alle facilitazioni previste per il lavoro sportivo».

Per quanto riguarda il trattamento fiscale: gli amministratori, oltre a non poter essere inquadrati come lavoratori sportivi, al tempo stesso non possono essere inquadrati come collaboratori amministrativo-gestionali. Da ciò discende che nei confronti degli amministratori che percepiscono un compenso non può trovare applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36/2021.

Ne discende che il trattamento fiscale applicabile agli amministratori dei sodalizi sportivi, analogamente agli amministratori degli ETS, diversi dalle OdV, è quello previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, con la diretta conseguenza che i redditi prodotti da tali soggetti sono assimilabili al reddito di lavoratori dipendente; sono assoggettati all'applicazione, al verificarsi delle condizioni previste, delle disposizioni di cui all'art. 51, TUIR. E quindi il compenso percepito dagli amministratori dei sodalizi sportivi è assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti.